



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 8 del 18 maggio 2017

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Imprese in contabilità semplificata (p. 2)**
- ❖ **Bonus Sud (p. 2)**
- ❖ **Dichiarazione Iva (p. 3)**
- ❖ **Ricerca e Sviluppo (p. 3)**
- ❖ **Perdite d'impresa (p. 3)**
- ❖ **Cartelle di pagamento (p. 4)**
- ❖ **Agevolazione prima casa (p. 4)**

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Stretta alla compensazione dei crediti fiscali (p. 5)**
- ❖ **Valore delle merci in dogana e perfezionamento attivo (p. 7)**

APPROFONDIMENTI

- ❖ **La manovra correttiva in pillole (p. 10)**

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2017 (p. 16)**

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

2

IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

Fornite le indicazioni sul nuovo regime di cassa in vigore dal 1° gennaio 2017

L'Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle nuove regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata, introdotte dall'articolo 1, commi 17-23, L. 232/2016. L'Agenzia delle entrate specifica che il regime introdotto dal 1° gennaio 2017 non è un regime di cassa puro, ma un regime misto cassa/competenza, chiarendo le principali problematiche inerenti le regole per il cambio di regime evitando salti o duplicazioni di imposta, le regole per la gestione delle rimanenze, le modalità per la determinazione della base imponibile Irap ed i nuovi adempimenti contabili (registri da tenere).

(Agenzia delle entrate, circolare n. 11, 13/04/2017)

BONUS SUD

Approvato il nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta

L'articolo 1, commi 98-108, L. 208/2015 ha previsto l'attribuzione di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti al Sud dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 mediante l'acquisizione di particolari beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Dal 1° marzo 2017 la disciplina in materia è stata oggetto di una modifica normativa ad opera del D.L. 243/2016, convertito dalla L. 18/2017, commentata dalla circolare n. 12/E/2017 dell'Agenzia delle entrate. È stato approvato conseguentemente il nuovo modello per la trasmissione telematica della comunicazione, da effettuarsi utilizzando il software "CIM17" disponibile dal scorso 27 aprile 2017. Il modello per la richiesta di attribuzione del credito d'imposta è composto dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia e dal quadro D contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de *minimis*.

(Agenzia delle entrate, circolare 12- 13/04/2017 - provvedimento n. 76099, 14/04/2017)

Aderente a:



DICHIARAZIONE IVA

Comunicazioni via pec in caso di omessa dichiarazione Iva per il periodo di imposta 2016

In relazione alle dichiarazioni Iva 2017 per il periodo di imposta 2016, la cui scadenza per l'invio telematico era il 28 febbraio 2017, l'Agenzia delle entrate avverte i contribuenti via pec in caso di omessa presentazione della stessa (o presentazione con il solo quadro VA), sollecitando la presentazione della dichiarazione Iva entro il termine di 90 giorni dalla scadenza originaria mediante il ravvedimento operoso (quindi, entro il 29 maggio 2017). La comunicazione inviata via pec ai contribuenti è visualizzabile anche all'interno del Cassetto fiscale.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 85373, 03/05/2017)

RICERCA E SVILUPPO

Nuovi chiarimenti sulle novità introdotte a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2017

L'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, ha fornito nuovi chiarimenti sul credito di imposta per le spese sostenute in attività di ricerca e sviluppo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020. Si tratta di una corposa circolare di 81 pagine nella quale vengono approfonditi: le novità sulle tipologie di spese agevolabili, le modalità di calcolo, le modalità di utilizzo nel modello F24 del credito di imposta e gli adempimenti dichiarativi.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 13, 27/04/2017)

PERDITE D'IMPRESA

Scomputo delle perdite fiscali in caso di accertamento solo su istanza del contribuente

L'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni sulle modalità di scomputo delle perdite fiscali d'impresa in caso di accertamento (sia ordinario sia con adesione). Le perdite del periodo oggetto di rettifica vengono automaticamente computate in diminuzione dei maggiori imponibili accertati dall'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento o dell'atto di adesione. Le perdite pregresse possono essere scomputate dal maggior reddito accertato esclusivamente su istanza del contribuente mediante la presentazione del modello Ipea e solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l'eventuale scomputo.

Aderente a:



delle perdite di periodo posto in essere dall'ufficio. La circolare offre anche alcune precisazioni in relazione al computo in diminuzione delle perdite in accertamento per i soggetti aderenti al consolidato nazionale.

(Agenzia delle Entrate, circolare n. 15, 28/04/2017)

CARTELLE DI PAGAMENTO

Dal 15 maggio 2017 ridotto il tasso degli interessi di mora per le somme iscritte a ruolo

L'articolo 30, D.P.R. 602/1973 prevede che decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo si applicino a partire dalla data della notifica stessa gli interessi di mora ad un tasso di interesse determinato annualmente. Con provvedimento del 27 aprile 2016 l'Agenzia delle entrate aveva determinato il tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 4,13% su base annuale. Il presente provvedimento fissa, con effetto dal 15 maggio 2017, al 3,50% su base annuale la misura del tasso di interesse da applicare ai sensi dell'articolo 30, D.P.R. 602/1973.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 66826, 04/04/2017)

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

È possibile rettificare la dichiarazione rilasciata nel rogito per fruire dei benefici fiscali

L'Agenzia delle entrate ha analizzato il caso di un contribuente che ha chiesto l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa in quanto ha dichiarato di svolgere la propria attività prevalente nel Comune in cui è situata l'abitazione. Il contribuente ha chiesto se può conservare i benefici integrando la dichiarazione resa nell'atto di acquisto e impegnandosi a fissare la residenza nel comune in cui è ubicato l'immobile. La risoluzione afferma che nel caso in cui il termine normativamente previsto di 18 mesi dalla data di acquisto sia ancora pendente il contribuente può dichiarare con le medesime formalità giuridiche dell'atto originario (e registrando il nuovo atto presso lo stesso ufficio) di volere beneficiare dell'agevolazione assumendo l'impegno a trasferire la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 53, 27/04/2017)

*per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it*

Aderente a:



CONFAPI

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



NEWS E INFORMATIVE

STRETTA ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI FISCALI

Con l'articolo 3 del recente D.L. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato nel S.O. n.20/L alla G.U. 95 del 24.4.2017 (e attualmente in corso di conversione in legge) vengono introdotte importanti disposizioni di contrasto al fenomeno delle indebite compensazioni di crediti fiscali.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono tali novità.

Visto di conformità obbligatorio per crediti di importo superiore a 5.000 euro

Scende da 15.000 a 5.000 il limite oltre il quale l'utilizzo in compensazione "orizzontale" dei crediti fiscali richiede la necessaria apposizione del visto di conformità (o l'alternativa sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) nel modello dichiarativo.

Il nuovo limite interessa:

- tanto la disciplina del credito Iva, regolata D.L. 78/2009
- quanto la disciplina degli altri crediti tributari (Irpef/Ires, Irap, ritenute alla fonte, etc.) recata dalla L. 147/2013 (Finanziaria 2014).

Nel caso di mancata apposizione del visto di conformità (o di sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) in dichiarazione, la nuova disciplina prevede che l'ufficio proceda al recupero del credito utilizzato mediante atto di contestazione, maggiorato dei relativi interessi, nonché della relativa sanzione (attualmente stabilita nella misura edittale del 30%).

Limite invariato per le start up innovative

Resta fermo anche alla luce delle recenti novità, il limite di 50.000 euro previsto in relazione alla compensazione orizzontale dei crediti Iva annuali delle cosiddette *start up* innovative

Vietata la compensazione per il versamento dei crediti recuperati dall'Agenzia

Con una modifica apportata all'articolo 1, comma 422, L. 311/2004 viene previsto che *"Per il pagamento delle somme dovute, di cui al periodo precedente, non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, e successive modificazioni"*.

Tale previsione sta a significare che nel caso di attivazione della procedura di recupero da parte dell'Agenzia a fronte dell'indebito utilizzo dei crediti da parte del contribuente, il relativo versamento non potrà essere effettuato mediante "compensazione" con altri crediti tributari disponibili (come in molti casi avvenuto fino ad ora) ma sarà necessario provvedere con un effettivo esborso finanziario.

Con riferimento alla decorrenza di tali disposizioni nulla precisa il D.L. 50/2017 ed era quindi ragionevole ritenere che, in assenza di specifiche previsioni, si dovesse fare riferimento alla data di entrata in vigore del provvedimento, ovvero il 24 aprile 2017.

Aderente a:



Con la recente risoluzione n. 57/E del 4 maggio 2017 l'Agenzia delle entrate è intervenuta proprio per chiarire l'aspetto della decorrenza, precisando che

"le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, dalle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017"

Da ciò ne consegue che:

- per i crediti Iva emergenti dalla dichiarazione annuale IVA2017 (riferita al periodo d'imposta 2016) e il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 28 febbraio 2017, così come per i crediti emergenti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare (che quindi hanno presentato le dichiarazioni entro il 23 aprile 2017), restano in vigore i precedenti vincoli; ciò significa che in relazione agli utilizzi dei crediti emergenti dalle predette dichiarazioni anche i modelli F24 presentati successivamente al 23 aprile 2017 sconteranno in ogni caso il precedente limite dei 15.000 euro;
- per eventuali utilizzi di crediti emergenti da dichiarazioni Iva annuali inviate tardivamente nei 90 giorni o integrative di quella precedentemente inviata nei termini, ma comunque successivamente al 23 aprile 2017, trovano necessariamente applicazione le nuove regole che prevedono il limite dei 5.000 euro;
- per quanto riguarda, invece, la disciplina relativa alla compensazione dei crediti Iva trimestrali emergenti dal modello TR nessun impatto produce la disposizione in commento atteso che per l'utilizzo in compensazione di tali crediti di qualsiasi importo non è prevista l'apposizione del visto di conformità.

Utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia in caso di F24 recanti compensazioni

Un'altra previsione che comporterà sicuramente un aggravio per i contribuenti è quella secondo cui la presentazione di un modello F24 che reca compensazioni di crediti fiscali dovrà, a prescindere dall'importo del credito utilizzato (quindi anche per un solo euro), essere obbligatoriamente trasmesso seguendo i canali telematici dell'agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Viene quindi soppresso il limite dei 5.000 euro entro i quali la compensazione dei crediti fiscali poteva avvenire anche tramite il canale *home banking* a cura del contribuente.

Tali modalità di invio riguardano non solo il credito Iva annuale e trimestrale, le imposte sul reddito (addizionali comprese), le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive, ma anche i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Su tale novità la recente risoluzione n. 57/E/2017 precisa che *"in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita Iva, che intendono effettuare la compensazione "orizzontale" dei crediti, inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017"*.

Aderente a:



VALORE DELLE MERCI IN DOGANA E PERFEZIONAMENTO ATTIVO

Nel corso del mese di aprile sono stati pubblicati due documenti da parte dell'Agenzia delle dogane, volti a chiarire la valorizzazione delle merci ai fini doganali e il particolare caso del perfezionamento attivo.

Semplificazione della valorizzazione delle merci in dogana

Con la circolare n. 5/D/2017, l'Agenzia delle dogane aggiorna i precedenti documenti di prassi (circolare n. 16/D/2015 e circolare n. 8/D/2016) riguardanti l'applicazione del Codice Doganale dell'Unione (CDU), introdotto con il Regolamento UE 952/2013.

Gli interventi, in sintesi, riguardano i seguenti punti.

Requisiti oggettivi per la semplificazione del valore in dogana

È prevista, in via generale, la predeterminazione “*sulla base di criteri specifici*”, non più solo degli aggiustamenti in dogana, ma dell'intero valore transazionale come principale criterio di determinazione dell'imponibile doganale. In alternativa all'indicazione di un valore provvisorio sulla dichiarazione incompleta, solo per il regime dell'importazione, è possibile, in presenza di determinate condizioni, la forfettizzazione non più solo di alcuni elementi del valore in dogana da aggiungere/defalcare al/dal prezzo pagato o da pagare, bensì anche dell'intero pagamento dovuto.

La procedura della dichiarazione incompleta rimane, invece, strumento utilizzabile per gli aggiustamenti all'esportazione, che rilevano anche ai fini della corretta costituzione del *plafond Iva* da parte degli esportatori abituali.

Requisiti soggettivi per la semplificazione del valore in dogana

Il rilascio dell'autorizzazione all'applicazione del metodo semplificato è subordinato al rispetto da parte del richiedente di determinati requisiti quali onorabilità (non aver commesso violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e non aver avuto precedenti per reati gravi in relazione alla propria attività economica), possibilità di verifica (utilizzo di un sistema contabile compatibile con i Principi contabili accettati nello Stato Membro ove è tenuta la contabilità che faciliti i controlli doganali mediante *audit*), adeguatezza dell'organizzazione amministrativa.

Definizione del “prezzo pagato o da pagare”

Nel rinnovato contesto del codice unionale la valorizzazione della merce in dogana deve necessariamente ricomprendere “*tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate*”.

Definizione del “valore di transazione delle merci vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione” (articolo 128 RE).

Aderente a:



L'attenzione al prezzo pagato o da pagare tra soggetti collegati è nel nuovo CDU molto più generale e non più relegata all'ipotesi tanto eccezionale, quanto residuale, del *"prezzo relativo a una vendita anteriore all'ultima vendita"* (c.d. *first sale*). Vengono in particolar modo fissate le regole di quantificazione del valore doganale a seconda delle modalità di immissione del bene nella comunità.

Procedimento autorizzativo

Per ottenere l'autorizzazione alla determinazione semplificata degli importi facenti parte del valore doganale, occorre presentare apposita domanda il cui modello e istruzioni sono stati approvati con il provvedimento in commento. L'ufficio delle dogane territorialmente competente, una volta ricevuta la domanda, effettua la valutazione della completezza e dell'accettabilità della richiesta, accertando in particolare la corrispondenza e pertinenza dei documenti allegati e degli oneri documentali; nel caso di mancanza di alcuno dei documenti provvederà a chiedere una integrazione.

Al termine di tale prima istruzione formale, il competente ufficio delle dogane provvede a inoltrare al richiedente la formale comunicazione di:

- accettazione della domanda, entro 30 giorni dal relativo ricevimento, indicando la data dalla quale iniziano a decorrere i termini istruttori per adottare la decisione;
- non accettazione della domanda se è inutilmente decorso il termine (non superiore a 30 giorni) indicato dall'ufficio delle dogane per l'integrazione della domanda ovvero non sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, da comunicare entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Vi è poi una successiva fase istruttoria di 80 giorni durante la quale l'ufficio verifica documentazione e requisiti, formando un fascicolo che sarà trasferito all'ufficio centrale per l'applicazione dei tributi doganali; questo, valutato il fascicolo, eventualmente adotterà il provvedimento autorizzativo.

Avverso il provvedimento del Direttore centrale legislazione e procedure doganali è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il perfezionamento attivo

Il regime di perfezionamento attivo ha lo scopo di incoraggiare e agevolare l'attività delle industrie di esportazione comunitarie, consentendo di importare senza pagare alcun dazio, né subire l'effetto di alcuna misura di politica commerciale, le merci destinate a essere perfezionate nella Comunità e quindi riesportate al di fuori di essa, sotto forma di prodotti compensatori.

Nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, le merci possono essere importate in esenzione di dazio per essere lavorate nella Comunità, a condizione che:

- i prodotti ottenuti (detti "compensatori") siano esportati in un Paese terzo;
- le merci di importazione possano essere individuate nei prodotti compensatori;
- i produttori comunitari non siano lesi nei loro interessi essenziali;
- gli operatori interessati siano stabiliti nella Comunità.

Tale pratica è permessa previa autorizzazione che viene concessa dalle autorità doganali designate dallo Stato membro nel quale sarà eseguita tale operazione.

Aderente a:



Con la nota 34667 del 20 aprile 2017 l'Agenzia delle dogane interviene sul caso di un'autorizzazione di perfezionamento attivo che coinvolge più Stati membri. Nel caso di specie, la normativa da applicare per il regime di perfezionamento attivo sia dal punto di vista doganale che fiscale è quella propria di tale ultimo regime.

Gli elementi dell'obbligazione doganale saranno determinati al momento della presentazione della dichiarazione di importazione oppure del vincolo delle materie prime al regime.

Nel primo caso il valore imponibile oggetto di tassazione sarà determinato in base alle regole generali sul valore e quindi includerà, se sono state utilizzate merci unionali, anche il valore di quest'ultime. Se non si intende sottoporre a tassazione il valore delle merci unionali si dovrà optare per l'applicazione della seconda soluzione.

Il valore imponibile dei prodotti compensatori determinato secondo le disposizioni sopra citate sarà utilizzabile all'atto dell'importazione sia ai fini daziari che ai fini fiscali, come previsto dall'articolo 69, D.P.R. 633/1972.

L'utilizzo nella lavorazione in regime di perfezionamento attivo sia di merci unionali che merci terze per la produzione del prodotto finale comporta la prevalenza, nella fase di tassazione, del regime doganale scelto rispetto allo *status* delle merci stesse, in quanto ciò che è oggetto di importazione è il prodotto ottenuto dalla lavorazione di merce terza e merce unionale.

Spetterà all'operatore valutare quale è il tipo di tassazione più conveniente per l'operazione che intende effettuare.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

LA MANOVRA CORRETTIVA IN PILOLE

A distanza di pochi mesi dalla Legge di Bilancio per il 2017 (L. 232/2016), il Governo interviene nuovamente, in ossequio ai *desiderata* di Bruxelles, sui conti con la cosiddetta manovra correttiva (D.L. 50/2017), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, S.O. n. 95 del 24 aprile.

Di seguito si offre un quadro di sintesi delle principali novità, in attesa della futura conversione in legge.

Articolo	Argomento
Articolo 1	<p>Ampliata l'applicazione dello <i>split payment</i></p> <p>Viene ampliato, con decorrenza dalle operazioni per le quali sarà emessa fattura dal 1° luglio 2017, il perimetro di applicazione del cosiddetto regime dello <i>split payment</i>. In particolare, viene introdotto nell'alveo dell'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972, il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale il regime si renderà applicabile per le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ., direttamente dalla Presidenza del CdM e dai Ministeri; società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1; n. 1), cod. civ., direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni; società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ., dalle società di cui ai precedenti punti, anche se rientranti al successivo punto o fra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, L. 196/2009; società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. <p>Inoltre, per effetto dell'abrogazione del comma 2, rientrano nel campo applicativo tutti i soggetti con inclusione, quindi, anche dei soggetti che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte.</p> <p>Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 50/2017 dovrà essere emanato un decreto Mef contenente le disposizioni attuative</p>
Articolo 2	<p>Giro di vite alla detrazione Iva</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972, il diritto alla detrazione dell'Iva potrà essere esercitato al massimo con la dichiarazione relativa all'anno in cui tale diritto è sorto.</p> <p>Nuovi termini per la registrazione delle fatture</p> <p>Viene modificato l'articolo 25, D.P.R. 633/1972, prevedendo che le fatture di acquisto siano registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di ricezione del documento.</p>
Articolo 3	<p>Le modifiche alla compensazione</p> <p>Viene ridotta la soglia di utilizzo dei crediti in compensazione senza necessità del visto, che passa da 15.000 a 5.000 euro. Inoltre i titolari di partita Iva potranno procedere alla</p>

Aderente a:



	<p>compensazione utilizzando esclusivamente i canali telematici messi a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>Viene modificato anche il relativo regime sanzionatorio, prevedendo come in caso di compensazione in assenza del relativo visto o di apposizione da parte di soggetto non abilitato, è dovuta, oltre al recupero dell'indebito credito utilizzato, una sanzione pari al 30%.</p> <p>Inoltre, in caso di indebita compensazione viene inibito il successivo assolvimento utilizzando un valido titolo di credito</p> <p><i>Per il commento analitico a queste novità si rimanda alla specifica informativa presente nella circolare.</i></p>
Articolo 4	<p>Disciplina fiscale delle locazioni brevi</p> <p>Viene disciplinata la fiscalità relativa alle cosiddette locazioni brevi, da intendersi come i contratti di locazione a uso abitativo di durata inferiore ai 30 giorni, inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali <i>on line</i>.</p> <p>Per tali locazioni, con decorrenza 1° giugno 2017, si rendono applicabili le regole previste per la cosiddetta cedolare secca, con aliquota del 21% in ipotesi di opzione.</p> <p>Tali previsioni si rendono applicabili anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi, stipulati alle medesime condizioni di cui sopra. È fatto onere agli intermediari immobiliari, anche attraverso l'utilizzo di portali <i>on line</i>, di trasmettere i dati relativi ai contratti. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati è punita con la sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, ridotta alla metà in caso di trasmissione con un ritardo massimo di 15 giorni.</p> <p>Tali soggetti, inoltre, dovranno fungere da sostituti di imposta applicando, una ritenuta in misura pari al 21% sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto dell'accordo</p>
Articolo 6	<p>Disposizioni in materia di giochi</p> <p>Viene elevata, con decorrenza 1° ottobre 2017, la ritenuta sulle vincite al lotto in misura pari all'8%.</p> <p>Viene, inoltre, fissato al 19% il prelievo erariale unico sugli apparecchi di gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), R.D. 773/1931.</p>
Articolo 7	<p>Riduzione Ace</p> <p>Viene rimodulata in senso restrittivo la disciplina agevolativa per la ricapitalizzazione delle imprese di cui al D.L. 201/2011 nota come Ace.</p> <p>In particolare, a decorrere dal periodo di imposta in corso e quindi con impatto sul modello dichiarativo 2018, si dovranno conteggiare esclusivamente gli incrementi degli ultimi 5 esercizi. Tale periodo rileva anche ai fini del computo dei decrementi della base Ace, nonché della sterilizzazione per investimenti in titoli.</p> <p>Viene previsto, inoltre, un graduale allineamento tra le regole previste per i soggetti Irpef e per quelli Ires, fino alla perfetta coincidenza a partire dal periodo 2020.</p>



	<p>Le nuove regole si rendono applicabili ai fini del calcolo degli acconti di novembre</p>
Articolo 9	<p>Sterilizzazione clausole di salvaguardia</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 718, L. 190/2014, viene previsto l'incremento dell'aliquota Iva del 10% nella seguente misura:</p> <p>11,5% a decorrere dal 2018; 12% a decorrere dal 2019 e 13% a decorrere dal 2020; mentre l'aliquota Iva ordinaria subirà le seguenti variazioni: 25% a decorrere dal 2018; 25,4% a decorrere dal 2019; 24,9% a decorrere dal 2020 e 25% dal 2021</p>
Articolo 10	<p>Reclamo e mediazione</p> <p>Per effetto della modifica di cui all'articolo 17-bis, D.Lgs. 546/1992, per gli atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite per l'attivazione del reclamo viene elevato a 50.000 euro rispetto agli attuali 20.000 euro</p>
Articolo 11	<p>Definizione liti pendenti</p> <p>Viene introdotta la possibilità di definizione delle controversie tributarie pendenti per le quali vi è stata la costituzione in giudizio in primo grado a cura del contribuente nel termine del 31 dicembre 2016.</p> <p>La chiusura agevolata prevede il versamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da tardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20, D.P.R. 602/1973, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.</p> <p>Se la controversia concerne i soli interessi di mora o le sole sanzioni non collegate ai tributi, la definizione prevede il versamento del 40% degli importi in contestazione.</p> <p>Se, al contrario la controversia concerne solo le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.</p> <p>La definizione prevede la presentazione della domanda nel termine del 30 settembre 2017 e si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata (ne sono previste un massimo di 3) nel termine del 30 settembre 2017.</p> <p>Nel caso di rateazione sono previste le seguenti scadenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 30 settembre 2017 - 30 novembre 2017 e 30 giugno 2018. <p>Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio e quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'articolo 6, D.L. 193/2016, convertito, con modificazioni dalla L. 225/2016.</p>



	<p>Resta fermo che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti.</p> <p>Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice e, in caso di esito positivo, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro il 10 ottobre 2017 viene depositata copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.</p> <p>Il diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2018 ed è impugnabile entro 60 giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.</p> <p>L'Agenzia delle entrate dovrà emanare uno o più provvedimenti con cui rendere operative le previsioni.</p>
Articolo 46	<p>ZFU Sisma centro Italia</p> <p>Viene istituita una ZFU nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016.</p> <p>Il regime si rende applicabile alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% della media relativa ai 3 periodi di imposta precedenti a quello dell'evento, nonché alle imprese che avviano l'attività all'interno della zona entro il 31 dicembre 2017.</p> <p>Le agevolazioni, applicabili al periodo di imposta 2017 e 2018, consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di 100.000 euro, per ciascun periodo di imposta; esenzione Irap nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente
Articolo 54	<p>Durc</p> <p>Viene previsto il rilascio del Durc ai soggetti che hanno proceduto alla rottamazione dei ruoli relativi ai debiti contributivi, previa presentazione della dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata, fermo restando che, in ipotesi di mancato ovvero insufficiente o tardivo versamento, tutti i Durc rilasciati sono annullati</p>
Articolo 56	<p>Patent box</p> <p>Vengono apportate alcune modifiche alla disciplina relativa al <i>patent box</i>, con decorrenza, per i soggetti solari, a partire dai periodi di imposta per i quali sono esercitate le opzioni nel 2017, mentre, per quelle non solari, le novità decorrono dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, relativamente al quale le opzioni sono esercitate dal 2017.</p> <p>Le modifiche concernono la detassazione del 50% anche ai redditi derivanti dall'utilizzo congiunto di diversi beni immateriali, collegati tra loro da vincoli di complementarietà,</p>



	<p>per la realizzazione di un prodotto, una famiglia di prodotti, un processo o un gruppo di processi.</p> <p>Con decreto Mise sarà rivisto il D.M. 30 luglio 2015</p>
Articolo 58	<p>IRI</p> <p>Viene modificato il nuovo regime Iri di cui all'articolo 55-bis, Tuir attraverso l'introduzione del comma 6-bis ai sensi del quale è previsto che, anche a seguito di cessazione dell'attività, le somme prelevate dalle riserve di utili Iri, assoggettate all'imposizione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci; ai medesimi soggetti è, tuttavia, riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'imposta</p>
Articolo 59	<p>Transfer pricing</p> <p>Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 110, comma 7, Tuir, viene eliminato, nei trasferimenti infragruppo, il riferimento al valore normale e sostituito con la previsione per cui si deve fare riferimento alle <i>"condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili"</i>.</p> <p>Tale previsione si rende applicabile anche in ipotesi di riduzione reddituale ai sensi e secondo le previsioni di cui all'articolo 31-quater, D.P.R. 600/1973</p>
Articolo 60	<p>Proventi a dipendenti e amministratori di società e Oicr</p> <p>I proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio percepiti da dipendenti e amministratori di tali società, enti od Oicr ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzatisi considerano in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi se:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l'1% dell'investimento complessivo effettuato dall'organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti; 2. i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all'organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell'investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo; 3. le azioni, le quote o gli strumenti finanziari sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma o dai loro eredi, per almeno 5 anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione. <p>Le previsioni si rendono applicabili per i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari percepiti a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. e in riferimento a proventi di soggetti residenti e istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni</p>

Aderente a:



per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



CONFAPI

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO AL 15 GIUGNO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE FISSE

16 maggio	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrali Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) ovvero per il primo trimestre 2017 (codice tributo 6031). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento iva annuale – III rata Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la terza rata.</p> <p>Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla prima rata del contributo sul minima di reddito per l'anno 2017 (primo trimestre).</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aderente a:



	<p>Versamento del premio Inail Scade oggi il versamento della seconda rata del premio Inail 2016/2017 per chi ha optato per il versamento rateale.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. <p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
18 maggio	<p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 18 aprile.</p>
25 maggio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente.</p>



29 maggio	<p>Ravvedimento dichiarazione Iva 2017 Scade oggi il termine per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, della presentazione della dichiarazione Iva 2017 relativa all'anno d'imposta 2016 non presentata entro lo scorso 28 febbraio 2017.</p>
31 maggio	<p>Invio liquidazioni periodiche Agenzia delle entrate Scade oggi il termine per l'invio, relativamente ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, ovvero al I trimestre 2017, della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate rispettivamente dai soggetti passivi d'imposta che liquidano la stessa mensilmente o trimestralmente. L'invio può avvenire solo in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° Maggio 2017.</p>
15 giugno	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro emesse il mese precedente.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>

Aderente a:

**Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche**

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



CONFAPI

Via F. Lippi, 30 - 25134 Brescia
Tel. 030 23076 - Fax 030 2304108
info@apindustria.bs.it - www.apindustria.bs.it
C.F. 80017870173 - P.IVA 01548020179



IT-25134 BRESCIA
Nr. 22156-01